

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Per la classificazione delle carcasse di suino conformemente all'allegato IV, parte B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1308/2013, in Irlanda è autorizzato l'impiego dei seguenti metodi:

- (a) l'apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe 2 (HGP 2)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte I dell'allegato;
- (b) l'apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe 7 (HGP 7)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte II dell'allegato;
- (c) l'apparecchio denominato «Fat-O-Meat'er II (FOM II)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte III dell'allegato;
- (d) l'apparecchio denominato «AutoFom III» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte IV dell'allegato.

*Articolo 2*

Le modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione autorizzati sono consentite soltanto se espressamente autorizzate con decisione di esecuzione della Commissione.

*Articolo 3*

La decisione 1987/293/CE è abrogata.

*Articolo 4*

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2018

*Per la Commissione*  
Phil HOGAN  
*Membro della Commissione*

